

COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Telefono: 091/695.46.10 Fax: 091/695.46.19
www.morbioinf.ch - morbioinf@morbioinf.ch

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/tc

6834 Morbio Inferiore, 7 aprile 2025

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 17/2025

Oggetto: Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

il Municipio, dando seguito alla mozione generica per l'istituzione di un Regolamento sociale comunale del 27 novembre 2022 promossa dal signor Martino Marconi e accolta dal Consiglio comunale nella seduta ordinaria numero 259 del 25 marzo 2024, ha elaborato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale.

Per l'allestimento del regolamento il Municipio oltre ad un approfondito lavoro di confronto e analisi dei bisogni dei nostri cittadini, ha valutato e vagliato i contenuti dei regolamenti sociali comunali di diversi Comuni del Mendrisiotto (compresi Chiasso e Mendrisio) e delle Città di Lugano e di Locarno (Bellinzona non dispone al momento di un regolamento in materia di prestazioni comunali in ambito sociale).

Nel merito il Municipio ha tenuto conto dei contenuti dei regolamenti più recenti, più completi e di più facile attuazione. In modo particolare ha preso in considerazione il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano, aggiornato di recente (nuovo regolamento del 2 ottobre 2023 con entrata in vigore il 1. settembre 2024) che meglio riprende i principi ed i criteri posti dalla mozione generica del signor Marconi.

Per quanto concerne la composizione dell'unità di riferimento ed i vari parametri finanziari, si propone di fare riferimento alle regole della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000. Tale scelta permette di aprire la possibilità di percepire prestazioni comunali in ambito sociale proprio a quei cittadini che negli anni hanno sottoposto all'Ufficio sociale comunale una richiesta di aiuto finanziario puntuale. Rispetto ad altri regolamenti, il Municipio ha tuttavia scelto di proporre una soglia di intervento (art. 6 del regolamento) maggiormente generosa che permette di destinare delle prestazioni comunali anche ai beneficiari di indennità straordinarie di disoccupazione ed assegni integrativo e di prima infanzia.

Il numero e l'entità delle richieste di aiuto finanziario puntuale che pervengono all'Ufficio sociale comunale sono variabili. Finora il Comune, per rispondere a tali richieste, si è rivolto ad associazioni ed enti privati del territorio con contributi complessivi annuali che variano dai CHF 11'000.00 ai CHF 30'000.00 circa con un numero di richieste che varia fra le 17 e le 29 e con un numero di persone sole, rispettivamente famiglie, aiutate che varia tra 11 e 20 (questo significa che alcune persone, rispettivamente famiglie, sono state aiutate più di una volta sull'arco di un anno civile).

Con l'introduzione del presente regolamento verrà modificata la prassi di cui sopra e l'Ufficio sociale comunale farà innanzitutto capo alle risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune, considerato che tendenzialmente le associazioni e gli enti privati si pongono in una posizione sussidiaria rispetto agli aiuti comunali. Sarà possibile continuare a fare capo ad enti privati nel caso in cui vi fossero richieste che non soddisfano le condizioni per accedere alle prestazioni comunali in ambito sociale.

Il progetto di regolamento è annesso al presente Messaggio e di seguito ne verranno presentati i contenuti principali.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

Come postulato dalla mozione, le prestazioni comunali in ambito sociale intendono perseguire lo scopo di:

- Sostenere puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno: si intende che le prestazioni comunali in ambito sociale non sono da intendersi quale aiuto a carattere ricorrente.
- Prevenire il ricorso alle prestazioni sociali federali o cantonali di carattere ricorrente: le prestazioni comunali in ambito sociale non hanno per obiettivo di sostituirsi alle prestazioni sopra citate, ma di evitare il ricorso ad esse quando il bisogno è molto limitato nel tempo, nel senso di poche settimane.
- Le prestazioni comunali hanno anche per obiettivo di facilitare il reinserimento sociale e professionale sostenendo le persone per spese relative a corsi di base, superiori, di formazione continua e di perfezionamento professionale, nella misura in cui essi non sono già finanziati tramite altre forme di sussidio, pubbliche o private. Tali prestazioni potranno essere valutate nell'ambito dell'applicazione dell'art. 14 del presente regolamento concernente le spese per eventi straordinari ed altri bisogni puntuali.
- Un ulteriore obiettivo, direttamente correlato con quanto sopra, consiste nel promuovere la conciliabilità tra vita familiare e vita professionale con contributi per spese relative a nidi d'infanzia, servizi extrascolastici, attività scolastiche ed extrascolastiche a pagamento, nonché colonie estive e stagionali diurne o residenziali. Con il sostegno a questo tipo di misure educative il Municipio intende promuovere le pari opportunità favorendo la possibilità della ripresa professionale per entrambi i genitori.
- Nel limite del possibile le prestazioni dovranno essere risolutive, ossia permettere di rispondere in modo esaustivo e definitivo al bisogno finanziario temporaneo, se necessario facendo capo anche all'aiuto complementare di associazioni ed enti privati.

Art. 2 Campo di applicazione

Come auspicato dalla mozione, tramite il regolamento si propone di entrare nel merito di prestazioni comunali nei seguenti ambiti:

- spese per l'abitazione primaria, per il deposito di garanzia per la locazione dell'abitazione primaria e per altri costi;
- spese per prestazioni di cura;
- spese per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi e stagionali;
- spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- spese per eventi straordinari ed altri bisogni puntuali.

Secondo quanto emerge dal rapporto annuale d'attività dell'Ufficio sociale comunale, quelli sopra elencati rappresentano i settori nell'ambito dei quali i cittadini del Comune esprimono più di frequente dei bisogni di aiuti finanziari puntuali. Il contenuto ed i dettagli relativi ad ogni ambito verranno approfonditi successivamente al Capitolo III concernente le Prestazioni.

La mozione chiede che vengano valutate anche prestazioni comunali in ambito sociale relativamente a spese per servizi funebri e di sepoltura: a tal proposito il Municipio fa presente che esse vengono già prese in considerazione e trattate applicando l'apposita Ordinanza municipale concernente la concessione di contributi comunali per le spese funerarie del 25 marzo 2019.

Art. 3 Beneficiari e Art. 4 Esclusioni

I criteri concernenti i beneficiari ed i casi di esclusione proposti sono stati definiti in linea con i regolamenti sociali più recenti di altri Comuni del Cantone. L'art. 3 prevede che le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente adempiute due condizioni:

- cittadinanza svizzera, possesso del permesso di domicilio C o di dimora B, se iscritti quali residenti nel Comune da almeno 3 anni consecutivi con eventuale interruzione complessiva inferiore a 6 mesi;
- mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6.

Per quanto concerne le esclusioni, a titolo di chiarimento precisiamo che l'art. 4 let. d) fa riferimento a quelle persone il cui fabbisogno è già garantito da prestazioni sociali federali o cantonali: queste persone non potranno chiedere prestazioni comunali in ambito sociale per spese già riconosciute nell'ambito di tali prestazioni federali o cantonali. Con il riferimento alle prestazioni comunali si intende invece che le prestazioni in base al presente regolamento potranno essere valutate nella misura in cui non possono essere attivati altri contributi comunali sulla base delle normative vigenti.

Art. 5 Unità di riferimento e reddito determinante

Per quanto concerne l'unità di riferimento ed il reddito determinante, si propone di fare riferimento alle regole della Laps.

L'unità di riferimento secondo il regolamento è quindi formata dai membri del nucleo familiare che possono essere presi in considerazione congiuntamente ai sensi della Laps.

Il reddito determinante viene invece calcolato sommando tutti i redditi di tutti i membri dell'unità di riferimento (salario, rendite, indennità, alimenti, prestazioni cantonali, assegni familiari di base, ecc. - esclusi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni

qualora gli stessi siano a complemento dell'intervento richiesto) e deducendo le spese per l'alloggio ed i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria al netto del sussidio cantonale.

La sostanza netta (esclusa l'abitazione primaria) viene considerata come reddito nella misura in cui supera le franchigie di cui al cpv. 4 dell'art. 5. Per sostanza netta si intendono: titoli, capitali, assicurazioni sulla vita riscattabili, sostanza immobiliare non primaria, ecc.

Al reddito si aggiunge inoltre 1/15 della sostanza netta concernente l'abitazione primaria nella misura in cui supera la franchigia di CHF 100'000.00. La sostanza netta viene ottenuta deducendo il debito ipotecario dal valore di stima.

Art. 6 Limite del reddito disponibile residuale

In linea con l'art. 5, per il limite del reddito disponibile residuale si propone di riferimento ai parametri della Laps. Questi ultimi sono quelli che vengono applicati per decidere il diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione e agli assegni integrativo e di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali sono pure una prestazione Laps, ma la soglia d'intervento viene definita in base alla Legge sull'assistenza sociale (Las), la quale prevede che, in deroga all'art. 10 Laps, tale soglia viene definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale. Ne deriva che il minimo vitale previsto dalle prestazioni assistenziali è più basso rispetto a quello previsto dalla Laps.

Il reddito disponibile residuale è l'importo che deriva dai redditi dedotte le spese per l'alloggio ed i premi cassa malati LAMal al netto del sussidio cantonale ed è quell'importo che rimane all'unità di riferimento per far fronte a tutte le altre spese dell'economia domestica (sostentamento, fatture varie, altre spese).

Si propone di adeguare la soglia di intervento annualmente ai parametri Laps nella misura in cui essi dovessero mutare.

Si è scelto di proporre di fare riferimento alla soglia d'intervento prevista dalla Laps per poter includere nella valutazione del diritto a prestazioni comunali in ambito sociale le persone al beneficio di prestazioni assistenziali, le persone al beneficio di altre prestazioni Laps (indennità straordinarie di disoccupazione e assegni integrativo e di prima infanzia) nonché le persone che si collocano nella fascia mediana, ossia che non hanno diritto né alle prestazioni assistenziali né alle altre prestazioni Laps sopra citate, in relazione al fatto che i minimi vitali previsti dalla Las e dalla Laps non sono gli stessi. Questa scelta è motivata dal fatto che l'utenza che si rivolge all'Ufficio sociale comunale per richieste di aiuti finanziari puntuali, è di regola composta da persone che si collocano nelle categorie sopra citate.

Per approfondimenti in merito alle prestazioni assistenziali e alla legge Las, è possibile consultare il sito cantonale al seguente link: <https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/prestazioni-assistenziali/diritto-richiesta-e-rinnovo-della-prestazione-assistenziale-ordinaria>.

Per approfondimenti concernenti invece le altre prestazioni Laps e la legge Laps, è invece possibile consultare il sito cantonale al seguente link: <https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/armonizzazione-e-coordinamento-prestazioni-sociali/armonizzazione-e-coordinamento-prestazioni-sociali-laps/>.

Art. 7 Importi massimi e tempistiche

Questo articolo fissa gli importi massimi che si propone di elargire sull'arco di 12 mesi.

Per l'unità di riferimento di due persone è prevista una differenziazione fra famiglia monoparentale con figlio/a minorenne e famiglia composta da due persone maggiorenni (ad esempio marito e moglie oppure famiglia monoparentale con figlio maggiorenne), in quanto si considera il fatto che per una persona maggiorenne i costi sono più elevati che per una persona minorenne. Si è scelto di non proporre di applicare la differenziazione fra maggiorenni e minorenni per ogni persona supplementare.

L'importo complessivo massimo che si propone di elargire sull'arco di 12 mesi a famiglie numerose è di CHF 5'000.00.

Art. 8 Finanziamento

Si propone di fissare annualmente in sede di preventivo, tenendo conto dell'entità delle richieste dell'anno precedente, nonché della situazione finanziaria del Comune, l'importo annuale al quale l'Ufficio sociale comunale potrà attingere per elargire prestazioni comunali in ambito sociale. Considerato che l'importo massimo elargito sull'arco di un anno civile dall'Ufficio sociale comunale negli ultimi anni ammonta a CHF 30'000.00, il Municipio propone di inserire tale importo a preventivo 2026. Per l'anno 2025, tenuto conto che il regolamento entrerà in vigore con la ratifica da parte dell'Autorità cantonale competente, quindi verosimilmente dopo l'estate, il Municipio propone un aggiornamento del preventivo 2025 stanziando un importo di CHF 10'000.00 a carico del nuovo conto di gestione corrente *Prestazioni comunali in ambito sociale*.

Art. 9 Casi di rigore

Questo articolo prevede la facoltà per il Municipio di derogare eccezionalmente alle condizioni previste dagli articoli da 1 a 8 compresi, nei casi di disagio particolarmente grave.

CAPITOLO II - PRESTAZIONI

Le prestazioni proposte nel presente capitolo sono in linea con quanto auspicato dalla mozione e corrispondono alle voci di spesa per le quali l'Ufficio sociale comunale viene sollecitato nell'ambito di richieste di aiuto finanziario puntuale.

Art. 10 Spese per l'abitazione primaria, il deposito di garanzia per la locazione dell'abitazione primaria ed altri costi

Le spese per l'abitazione primaria includono la pigione netta, le spese accessorie (acconti ed eventuale conguaglio) ed altri costi per spese economiche ed essenziali, quali spese energetiche, arredamento essenziale (come auspicato dalla mozione), spese di trasloco, ecc. Si propone di escludere le spese per posti auto.

Nella proposta del Municipio, il contributo per il deposito di garanzia viene valutato unicamente se è esclusa la possibilità di optare per una soluzione assicurativa che prevede il pagamento di un premio annuale, anziché il versamento di una caparra. Nel momento in cui la persona dovesse lasciare l'appartamento, il deposito di garanzia (totale o residuo in caso di danni) andrà sbloccato a favore del Comune se esso è stato versato da quest'ultimo.

Art. 11 Spese per prestazioni di cura

Le spese per prestazioni di cura includono, oltre che le franchigie e le partecipazioni ai costi riconosciuti nell'ambito dell'assicurazione LAMal o di assicurazioni LCA, anche le spese dentarie. Le spese dentarie possono includere: l'igiene dentale preventiva, le cure ortodontiche, le cure odontoiatriche e tutte le altre cure dentarie nella misura in cui esse sono economiche ed essenziali.

Come auspicato dalla mozione, al cpv. 2 si propone di prevedere la possibilità di richiedere un contributo per mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico quali per esempio occhiali da vista, protesi dentarie ed apparecchi acustici.

Art. 12 Spese per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi e stagionali

Il presente articolo, in linea con quanto auspicato dal mozionante, propone di entrare nel merito di spese per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi e stagionali (ossia organizzati durante l'anno scolastico), nei casi in cui il contributo in base al Regolamento comunale concernente i sussidi comunali per la partecipazione a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi residenziali del 25 settembre 2006 non dovesse essere concesso o non dovesse essere sufficiente. Potrebbe essere il caso di colonie diurne oppure con una durata inferiore ai 10 giorni effettivi sull'arco di due settimane consecutive oppure nei casi in cui il contributo in base a tale regolamento non dovesse essere sufficiente per permettere alla famiglia di iscrivere il/la figlio/a a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi e stagionali.

Nell'ottica del Municipio, prima di richiedere un contributo in base al presente articolo, il richiedente dovrà quindi fare richiesta di contributo in base al Regolamento comunale concernente i sussidi comunali per la partecipazione a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi residenziali del 25 settembre 2006.

Eventuali richieste in questo ambito a favore di giovani in formazione che hanno più di 18 anni, potranno essere valutate nell'ambito dell'art. 14 "Spese per eventi straordinari ed altri bisogni puntuali".

Art. 13 Spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico

In questo articolo il Municipio propone di entrare nel merito di spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico.

Si propone di considerare costi al fine dell'ottenimento di prestazioni comunali in riferimento a quanto sopra le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa e le tasse di adesione a società culturali e sportive.

Eventuali richieste per altri generi di spesa o per giovani in formazione che hanno più di 18 anni, potranno essere valutate nell'ambito dell'art. 14 "Spese per eventi straordinari ed altri bisogni puntuali".

Art. 14 Spese per eventi straordinari ed altri bisogni puntuali

Il presente articolo propone la possibilità di valutare richieste di prestazioni comunali in ambito sociale per eventi straordinari ragionevolmente non prevedibili e per bisogni puntuali che non rientrano nelle prestazioni elencate e descritte negli articoli che precedono.

Possono essere considerati bisogni puntuali le spese per beni di prima necessità (come auspicato dalla mozione), spese per la formazione ed il perfezionamento professionale, spese per la conciliabilità famiglia-lavoro, spese per trasporti pubblici, ecc. Si propone di escludere le spese per i veicoli a motore.

Art. 15 Assistenza tra parenti

Il presente articolo fa riferimento a parenti che, in considerazione del fatto che vivono in condizioni agiate, sono obbligate al mantenimento dei parenti in linea ascendente e discendente ai sensi dell'art. 328 CC.

CAPITOLO III - PROCEDURA

Art. 16 Domanda

Questo articolo prevede che la domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali in ambito sociale venga inoltrata al Municipio dall'interessato o da un suo rappresentante in forma scritta compilando in modo completo l'apposito formulario (che verrà allestito) e fornendo tutta la documentazione specifica richiesta dal Municipio per il tramite dell'Ufficio sociale comunale.

Art. 17 Obbligo di informazione

Il presente articolo ha per obiettivo di permettere al Municipio, rispettivamente all'Ufficio sociale comunale in caso di delega, di accertare il bisogno e di verificare che le condizioni per accedere alle prestazioni previste dal presente regolamento siano soddisfatte. Al richiedente è quindi richiesto di collaborare in tal senso.

Art. 18 Modalità di versamento

Di principio si propone di non prevedere la possibilità di versare il contributo concesso sul conto del richiedente o di consegnargli l'importo in contanti. Il Municipio, in linea con quanto già messo in atto da associazioni ed enti privati, opta per un pagamento diretto al creditore o, se del caso, per la consegna di buoni acquisto in caso di necessità relative al sostentamento (bisogno di acquistare generi alimentari).

CAPITOLO IV - RESTITUZIONI, RIMBORSI, DISPOSIZIONI PENALI

Art. 19 Prestazioni ottenute indebitamente

Questo articolo propone il principio secondo cui le prestazioni indebitamente percepite devono essere restituite al Municipio. Eventuali condoni nel merito potranno essere eccezionalmente valutati dal Municipio.

Art. 20 Rimborsi

Di principio si propone che le prestazioni comunali in ambito sociale vengano elargite a fondo perso (ad eccezione del deposito di garanzia per l'abitazione primaria). Il rimborso può essere richiesto dal Municipio laddove ne sono dati i presupposti.

Si propone di prevedere che il rimborso deve sempre essere effettuato in caso di ritorno a miglior fortuna del beneficiario, si intende in caso di acquisizione di una sostanza rilevante.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Rimedi giuridici

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni in base alla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013.

Art. 22 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento è prevista con la ratifica da parte dell'Autorità cantonale competente.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e pronti a dare tutti i ragguagli che saranno ritenuti necessari, il Municipio invita l'onorando Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e


1. Il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale è approvato.
2. Per il finanziamento delle prestazioni erogate nel 2025 è stanziato un importo massimo di CHF 10'000.00 a carico del nuovo conto di gestione corrente *Prestazioni comunali in ambito sociale*. Il preventivo 2025 del Comune è aggiornato di conseguenza.
3. Il Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Allegato: testo del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

(del 14 aprile 2025)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati i disposti delle seguenti leggi:

- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
- Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971;
- Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000;

visto il messaggio municipale no. 17/2025 del 7 aprile 2025,

d e c r e t a

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Scopo

Art. 1 ¹Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno, esse hanno quindi carattere temporaneo.

²Le misure previste dal presente regolamento sono anche intese a prevenire il ricorso alle prestazioni sociali di carattere ricorrente stabilite dalla legislazione federale o cantonale.

³Le prestazioni possono pure essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale e quale promovimento della conciliabilità tra vita familiare e vita professionale.

⁴Le prestazioni devono essere, nel limite del possibile, risolutive, intese cioè a contribuire a sanare definitivamente la situazione temporanea di disagio economico.

Campo di
applicazione

Art. 2 ¹Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono in particolare di contributi per le seguenti spese:

- a) per l'abitazione primaria, per il deposito di garanzia per la locazione dell'abitazione primaria e per altri costi;
- b) per prestazioni di cura;
- c) per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi e stagionali;
- d) per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- e) per eventi straordinari ed altri bisogni puntuali.

²Le prestazioni comunali sono di regola escluse nei casi in cui l'oggetto o il fornitore del servizio si trovi o abbia sede o domicilio all'estero. Il Municipio può stabilire puntuali eccezioni per il cpv. 1 lett. c), d) ed e).

³Le prestazioni vengono di principio concesse per spese economiche ed essenziali.

⁴Le prestazioni comunali concernenti le spese per i servizi funebri e la sepoltura sono valutate in base alle condizioni contenute nell'Ordinanza municipale concernente la concessione di contributi comunali per le spese funerarie del 25 marzo 2019.

Beneficiari

Art. 3 Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) cittadinanza svizzera, possesso del permesso di domicilio C o di dimora B, se iscritti quali residenti nel Comune da almeno 3 anni consecutivi con eventuale interruzione complessiva inferiore a 6 mesi;
- b) mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6.

Esclusioni

Art. 4 Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in possesso di un permesso L e persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (persone con permesso N, permesso F, permesso S, rifugiati, persone condannate ad una pena privativa della libertà, ecc.);
- b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- c) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dalla Confederazione, dal Cantone, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- d) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite normative federali, cantonali o comunali, laddove il fabbisogno previsto da tali normative è già interamente coperto.

Unità di riferimento e reddito determinante

Art. 5 ¹L'unità di riferimento è determinata sulla base degli artt. 4 fino a 4f della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 e della deroga a questi ultimi, stabilita dall'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971.

²Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito netto dedotti i seguenti costi:

- a) spesa per l'alloggio: esclusivamente la pigione netta e l'acconto spese accessorie (esclusi eventuali posti auto) fino al massimale riconosciuto dalla Laps. In caso di abitazione primaria di proprietà vengono considerati gli interessi passivi.
- b) assicurazione malattia: premio LAMal al netto dell'eventuale sussidio cantonale. Nel calcolo non sono contemplati i premi assicurativi LCA.

³Vengono computati tutti i redditi ai sensi delle normative applicabili, esclusi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni qualora gli stessi siano a complemento dell'intervento richiesto.

⁴Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria) dedotti CHF 10'000.00 per una persona sola, CHF 20'000.00 per due persone e CHF 5'000.00 per ogni ulteriore membro dell'unità di riferimento. L'eccedenza viene computata integralmente come reddito.

⁵Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta concernente l'abitazione primaria nella misura in cui supera CHF 100'000.00.

⁶Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Limite del reddito disponibile residuale

Art. 6 ¹Il limite del reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali in ambito sociale coincide con la soglia d'intervento secondo la Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e tiene conto del numero di persone per unità di riferimento, come segue:

1 persona: 18'709.00

2 persone: 27'924.00

3 persone: 34'793.00

4 persone: 40'046.00

5 persone: 45'279.00

6 persone: 50'512.00

7 persone: 55'745.00

8 persone: 60'978.00

Per ogni persona in più il limite sale di CHF 5'233.00.

²I limiti sono adeguati annualmente alla soglia d'intervento fissata dalla Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

Importi massimi e tempistiche

Art. 7 ¹Gli importi massimi erogabili ogni 12 mesi in base al presente regolamento sono i seguenti:

- CHF 2'000.00 per unità di riferimento di una persona;
- CHF 2'500.00 per unità di riferimento composta da una persona maggiorenne ed una persona minorenni;
- CHF 3'000.00 per unità di riferimento composta da due persone maggiorenni;
- CHF 500.00 per ogni persona supplementare facente parte della medesima unità di riferimento, ritenuto un massimo complessivo per unità di riferimento di CHF 5'000.00.

²Il computo dei 12 mesi avviene a partire dalla data della prima richiesta fino al raggiungimento dell'importo massimo erogabile.

Finanziamento

Art. 8 Il finanziamento delle prestazioni comunali in ambito sociale è garantito da un importo approvato in sede di preventivo annuale, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune e dell'entità delle richieste dell'anno precedente.

Casi di rigore

Art. 9 In caso di disagio particolarmente grave, il Municipio può eccezionalmente concedere prestazioni anche a persone escluse dal diritto sulla base degli articoli che precedono.

CAPITOLO II PRESTAZIONI

Spese per abitazione primaria, deposito di garanzia per locazione dell'abitazione primaria e altri costi

Art. 10 ¹Tenuto conto dei massimali degli affitti riconosciuti dalla Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), il contributo per spese per l'abitazione primaria (segnatamente pigioni, spese accessorie ed altri costi per spese economiche ed essenziali, esclusi i posti auto) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7.

²Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale aiuto al richiedente e alla sua unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento destinato all'abitazione primaria. Ciò avviene laddove non vi siano altre soluzioni percorribili.

³Per quanto concerne il deposito di garanzia, le modalità di erogazione dell'aiuto e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario stesso, rispettivamente con il locatore, previa sottoscrizione di una dichiarazione di cessione.

Spese per prestazioni di cura

Art. 11 ¹Può essere riconosciuto un contributo, nei limiti dell'art. 7, per spese di cura economiche ed essenziali (franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap), se la spesa non è già coperta da altri enti pubblici o privati, su presentazione della fattura o della richiesta di acconto (preventivi esclusi).

²Può inoltre essere riconosciuto un contributo, nei limiti dell'art. 7, per mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico quali occhiali da vista, protesi dentarie, apparecchi acustici, ecc.

Spese per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi e stagionali

Art. 12 Può essere riconosciuto un contributo, nei limiti dell'art. 7, per le spese alle quali l'unità di riferimento deve far fronte per giovani fino ai 18 anni, in merito a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi e stagionali, dedotto l'eventuale contributo concesso in base al Regolamento comunale concernente i sussidi comunali per la partecipazione a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi residenziali del 25 settembre 2006.

Spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico

Art. 13 Può essere riconosciuto un contributo, nei limiti dell'art. 7, per le spese alle quali l'unità di riferimento deve far fronte per giovani fino ai 18 anni, in merito ad attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico. Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di prestazioni comunali le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa, le tasse di adesione a società culturali e sportive.

Spese per eventi straordinari ed altri bisogni puntuali

Art. 14 ¹Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente regolamento, che riguardano spese economiche ed essenziali e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

²Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7.

Assistenza tra parenti

Art. 15 Il Municipio non entra nel merito della domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali in ambito sociale qualora esistano parenti del richiedente o dei membri della sua unità di riferimento obbligati all'assistenza ai sensi dell'art. 328 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.

CAPITOLO III PROCEDURA

Domanda

Art. 16 ¹La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali in ambito sociale deve essere inoltrata al Municipio compilando in modo completo l'apposito formulario e fornendo tutta la documentazione specifica richiesta dal Municipio per il tramite dell'Ufficio sociale comunale.

²Le prestazioni comunali in ambito sociale sono erogate solo se richieste direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante.

Obbligo di informazione

Art. 17 ¹Il richiedente, direttamente o per il tramite del suo rappresentante, è tenuto a fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie concernenti le sue condizioni personali e finanziarie al fine di poter accertare il suo eventuale diritto ad una prestazione comunale in ambito sociale; egli deve produrre, a richiesta, ogni documento, autorizzando inoltre il Municipio ad esaminare gli atti pertinenti.

²A richiesta, il richiedente deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

³Il richiedente, rispettivamente il beneficiario, è tenuto a segnalare immediatamente ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modifica, la riduzione, il rimborso o la soppressione delle prestazioni. Tale obbligo sussiste anche dopo la concessione del contributo.

⁴In mancanza della documentazione necessaria per l'accertamento del diritto, il richiedente viene sollecitato a dare seguito a quanto richiesto. In caso di ulteriore mancato ossequio, la domanda viene respinta dopo un periodo di tre mesi dalla data di inoltro della richiesta.

Modalità di versamento

Art. 18 Il contributo viene di principio versato direttamente al creditore oppure al beneficiario sotto forma di buoni acquisto.

CAPITOLO IV RESTITUZIONI, RIMBORSI, DISPOSIZIONI PENALI

Prestazioni ottenute indebitamente

Art. 19 ¹Le prestazioni indebitamente percepite devono essere restituite.

²Il Municipio può decidere, sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte del beneficiario o del suo rappresentante, di condonare la restituzione, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche della sua unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

³I coniugati ed i conviventi facenti parte della stessa unità di riferimento ai sensi della Laps e i parenti obbligati all'assistenza secondo l'art. 328 del Codice civile svizzero, sono solidalmente tenuti alla restituzione.

⁴In caso di prestazioni indebitamente percepite per grave abuso delle disposizioni contenute nel presente regolamento e assenza di buona fede del richiedente o del suo rappresentante, il Municipio si riserva la facoltà di procedere con una denuncia penale.

Rimborsi

Art. 20 ¹In casi particolari, laddove ne sono dati i presupposti, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso, totale o parziale, del contributo elargito.

²Il rimborso deve sempre essere effettuato in caso di ritorno a miglior fortuna del beneficiario.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

**Rimedi
giuridici**

Art. 21 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**Entrata in
vigore**

Art. 22 Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

Per il Consiglio comunale

La Presidente
Nome Cognome XY

Il Segretario
Giovanni Keller

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del XX mese 2025.

Publicato all'albo comunale dal XX mese 2025 al XX mese 2025.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del XX mese 2025.